

REGOLAMENTO (CEE) N. 991/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1989

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la prima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 908/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, è stata aperta una gara dal regolamento (CEE) n. 908/89 della Commissione, del 7 aprile 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁴⁾;

considerando che secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute, è fissato un prezzo massimo di acquisto per categoria per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo;

considerando che, secondo l'articolo 12, paragrafo 2 del citato regolamento, può essere deciso di non dare seguito alla gara;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la prima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

805/65, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire per la categoria A il prezzo massimo di acquisto nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento e per la categoria C di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale aperta dal regolamento (CEE) n. 908/89,

a) per la categoria A;

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 284,00 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,

— il quantitativo massimo accettato è fissato a 3 054,7 t;

b) per la categoria C, non si accettano le offerte depositate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 95 dell'8. 4. 1989, pag. 22.